



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/15230/C2

Venezia, 20 novembre 2014

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e istituto di ogni ordine e
grado
LORO SEDI

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2015

Riformulazione art. 10, comma 1, del C.I.R. sottoscritto l'11.11.2014.

Ad integrazione della nota prot. 14932 ed a seguito di quesiti pervenuti, si ritiene opportuno **riformulare il comma 1 dell'art. 10, del C.I.R.** sottoscritto in data 11.11.2014, che viene integrato con la precisazione relativa al numero di ore fruibili dai frequentanti i corsi **TFA** (secondo ciclo) nonché con il numero di ore fruibili dai frequentanti i corsi **PAS**, nella misura già prevista nell'accordo integrativo sottoscritto in data 26.2.2014.

Il comma 1 del predetto art. 10 deve pertanto intendersi così riformulato:

ART. 10

(Durata e modalità di fruizione dei permessi)

1. *I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima:*

- *di **150 ore annue individuali** al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio, o in proporzione in caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;*
- *di **125 ore** al personale con nomina a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ad orario intero, o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;*
- *di **75 ore annue individuali** al personale ammesso alla frequenza della seconda annualità dei PAS (a.a. 2014/15) o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra*
- *di **40 ore annue individuali** al personale ammesso alla frequenza della terza annualità dei PAS (a.a. 2015/16 - ottobre-novembre-dicembre 2015) o in proporzione per gli aspiranti con orario inferiore a cattedra*

- di **40 ore** per i frequentanti i corsi **PAS** erogati in modalità telematica;
- di **75 ore annue individuali al personale ammesso alla frequenza dei corsi TFA (secondo ciclo a.a. 2014/15) o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra**”
- di **75 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto a corsi di laurea in regime di part-time** ;
- di **15 ore annue al personale a tempo indeterminato o determinato, sia con contratto fino al 31 agosto che fino al 30 giugno, ad orario intero (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA), che chiede i permessi per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere esami singoli ad integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso.**
- di **30 ore per tutti gli altri corsi erogati on line.**

Le ore di permesso fruibili per il periodo 1 settembre – 31 dicembre devono essere concesse in proporzione all'eventuale diverso orario di servizio rispetto a quello effettuato nell'anno scolastico precedente.

Le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

I permessi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Rimane invariata la formulazione dei commi da 2 a 14 del citato art. 10.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini